

Regione Piemonte – Edilizia Residenziale Sociale

10 Gennaio 2017

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 1 del 5 gennaio 2017, la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2016, n. 1057 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2016”, che Vi si trasmette in allegato.

La suddetta Determinazione è costituita dagli Allegati A, B e C ai quali sono indicati rispettivamente:

ALLEGATO A: i limiti massimi di costo per l’Edilizia Sociale Agevolata per interventi con data di inizio lavori successiva al 30 giugno 2016, relativamente ad interventi di nuova edificazione con un costo totale pari a € 1.446,00, recupero primario con un costo totale pari a € 1.078,00, recupero secondario con un costo totale pari a € 511,00, manutenzione straordinaria con un costo totale pari a € 468,00, e intervento di recupero con acquisto dell’edificio con un costo totale pari a € 1.724,00;

ALLEGATO B: i limiti massimi di costo per l’Edilizia Sociale Sovvenzionata per interventi con data di inizio lavori successiva al 30 giugno 2016, relativamente ad interventi di nuova edificazione con un costo totale pari a € 1.446,00, recupero primario distinto in restauro e risanamento conservativo (C.T. € 1.224,00), ristrutturazione edilizia (C.T. € 1.078,00) e ristrutturazione urbanistica (C.T. € 953,00), recupero secondario anch’esso distinto in restauro e risanamento conservativo (C.T. € 668,00), ristrutturazione edilizia (C.T. € 556,00) e ristrutturazione urbanistica (C.T. € 522,00), manutenzione straordinaria con un costo totale pari a € 528,00, acquisizione immobile da recuperare, acquisto alloggi già realizzati e acquisto box pertinenziali;

ALLEGATO C: i limiti massimi di costo per il “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012” e per il “Piano nazionale di edilizia abitativa”, per le tipologie di intervento relative ai riferimenti normativi indicati all’allegato.

[26935-DD 1057-2016.pdf](#)[Apri](#)